

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 969 del 7 aprile 2017

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 5, in Comune di Vigarano Mainarda (FE). Nomina del consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 2312/2016.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n.245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n.134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30/12/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 e successive ulteriori rimodulazioni per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato conseguentemente approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione Palestre scolastiche Temporanee”, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare con massima priorità per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica, anche con riferimento alle attività fisico - motorie.

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare le Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Rilevato che con propria ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni, tra le quali, in particolare, l’ordinanza n. 12 del 20/02/2014, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è consentita la contestuale redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti dell’Autorità espropriante;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che le palestre scolastiche temporanee (PST), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle palestre distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell’utilizzo delle realizzazioni costruite, per consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica, anche con riferimento alle attività fisico - motorie, da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all’esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell’Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell’Autorità Espropriante;

Considerato che l’area catastalmente individuata nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), al foglio foglio 29, mappale 1909 (parte), è stata inclusa nell’elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - Lotto 5, promosso dal Commissario Delegato, successivamente integrata con ulteriore inclusione di aree contraddistinte al medesimo foglio e mappale, per una ulteriore superficie di mq. 3.600;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’espropriazione delle aree in argomento nei confronti della proprietaria Sig.ra Lodi Bertoni Stefania;

Tenuto conto che il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l’indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il Commissario Delegato ha

proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dall'Agenza Entrate territorialmente competente;

Rilevato che la proprietaria Sig. Lodi Bertoni Stefania non ha accettato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta è stata ritenuta non concordata;

Dato atto che il Commissario Delegato, a seguito del deposito dell'indennità di espropriazione ed occupazione, ha emanato il decreto di esproprio n. 2003 del 16 ottobre 2015 nei confronti delle aree di proprietà della Sig.ra Lodi Bertoni Stefania, nata a Bologna (BO) il 05/08/1963, C.F. LDBSFN63M45A944I, residente in Via Zamboni 9, 40126 Bologna (BO);

Rilevato che la ex proprietaria Sig.ra Lodi Bertoni Stefania si è avvalsa del procedimento per la determinazione dell'indennità previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che la terna peritale ha depositato presso l'Autorità Espropriante in data 02/08/2016 con Prot. CR.2016.42369 del 02/08/2016 la relazione tecnica estimativa relativa alla determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione;

Dato atto che la determinazione di cui sopra non è stata ritenuta condivisibile da parte dell'Autorità espropriante, e la stessa Autorità, nella persona del Commissario Delegato, ha depositato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 2312/2016;

Rilevato che in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate (Prot. 37797 del 23/07/2014), è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia stessa quali consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;

Vista la nota inviata all'Agenzia delle Entrate in data 23/03/2017 (Prot. PG.2017.195648 del 23/03/2017), con la quale veniva richiesto di indicare il nominativo del tecnico da designare quale consulente tecnico di parte nel contenzioso presso la Corte d'Appello di Bologna, R.G. n. 2312/2016;

Vista la nota ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in data 03/04/2017 (assunta al Prot. CR.2017.12398 del 03/04/2017), con la quale è stato individuato quale consulente tecnico di parte, nel contenzioso in oggetto, il geom. Domenico Libonati della Direzione provinciale di Ferrara - Ufficio provinciale - Territorio;

Considerato che la spesa per la nomina del consulente tecnico di parte è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di procedere, conseguentemente, ad individuare il geom. Domenico Libonati quale consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale n. 2312/2016;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, conv. con mod. dalla L. n. 122 dell'1/08/2012, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso per opposizione alla stima ex art. 54 DPR n. 327/2001 e art. 29 del D. Lgs. 150/2011 e ss.mm.ii. nei confronti della determinazione depositata dalla terna peritale ex art. 21 e ss., D.P.R. n. 327/2001, relativa al procedimento espropriativo PST Lotto 5 in Comune di Vigarano Mainarda (FE) avanti la Corte d'Appello di Bologna, ricorso incardinato al Ruolo Generale n. 2312/2016;
- 2) di dare atto che in virtù della convenzione stipulata tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate, che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U, assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016), è stato disposto di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia del Territorio quali consulenti tecnici di parte in eventuali giudizi instaurati e/o instaurandi;
- 3) di dare atto che, in virtù dell'accordo sopra citato, l'Agenzia Entrate, con nota assunta al Prot. CR.2017.12398 del 03/04/2017, ha comunicato il nominativo del Geom. Domenico Libonati, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ferrara - Ufficio provinciale - Territorio, quale consulente tecnico di parte;
- 4) di nominare il geom. Domenico Libonati, tecnico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ferrara - Ufficio provinciale - Territorio, quale consulente tecnico di parte nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Bologna, procedimento incardinato al Ruolo Generale n. 2312/2016;
- 5) di dare atto che la spesa per la nomina del consulente tecnico di parte è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 6) di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e all'Agenzia delle Entrate competente.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato Digitalmente)